

Relazione del REVISORE

al Bilancio del 31/12/2019

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

VILLASERVICE S.P.A.

**Sede in Zona Industriale SNC – C/O Centro Servizi Polifunzionale stradale 04318 –
09039 VILLACIDRO (CA) – Capitale sociale euro 218.750,00 di cui euro 218.750,00 versati**

All'Assemblea dei Soci della società **VILLASERVICE S.P.A.**

Premessa

Il Revisore, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto le funzioni previste dall'art. 2409-bis c.c.

Giudizio

Il Revisore, con la delibera di nomina del 08/11/2019, ha svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società **VILLASERVICE S.p.A.**, chiuso al 31/12/2019, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Il Bilancio è stato redatto in forma ordinaria ed è stata, quindi, predisposta la Relazione sulla Gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 2428 del Codice Civile ed il Rendiconto Finanziario ai sensi dell'art.2425-ter.

L'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della Società Villaservice S.p.A., in data 08/11/2019, ha deliberato la nomina del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile per il prossimo triennio, sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2021.

L'accettazione del Revisore è datata 11/11/2019.

Sono stato nominato Revisore Legale della società l'08/11/2019, conseguentemente non ho assistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all'inizio dell'esercizio. Poiché le rimanenze iniziali di magazzino contribuiscono alla determinazione del risultato economico, non sono stato in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato dell'esercizio esposto nel conto. Le procedure alternative non hanno fornito elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le quantità delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2019.

A giudizio del Revisore, il bilancio d'esercizio della società Villaservice S.p.A. chiuso al 31/12/2019, non è conforme alle norme e ai criteri che ne disciplinano la redazione, non fornisce quindi una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Il Revisore ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Il Revisore è indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

L'obiettivo del revisore è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il suo giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta a partire dal 11/11/2019 (data di accettazione della nomina), in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- **sono giunto alla conclusione**, che la continuità aziendale in questo momento sia gravemente in pericolo, e dipenda esclusivamente dalle decisioni e dalle valutazioni dei soci, se porre in essere o meno un intervento di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività, al momento non presente, e di ricapitalizzazione conseguente. Le criticità rilevate, relative ai contenziosi non definiti con il Consorzio Industriale di Villacidro (CIV) e con la società Abbanoa S.p.A., con esiti incerti, anche dal punto di vista temporale, gli accantonamenti ed in particolare la loro iscrizione in misura inferiore a quella fissata nel Piano Economico Finanziario di cui alle note n.4079 del 21/02/2012 e n. 1603 del 29/01/2016 della Ras – Assessorato Difesa Ambiente in ossequio alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/07 del 2004, come riportato nella relazione del Collegio Sindacale al Bilancio del 31/12/2018 e nei verbali trimestrali del 2019, dello stesso Collegio;

Gli elementi probativi acquisiti sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, i debiti nei confronti del Consorzio Industriale di Villacidro, anche relativamente ai canoni d'affitto, (il 09/09/2020 si terrà l'udienza per il Decreto Ingiuntivo) che possono ingessare la situazione finanziaria della società, e portare la stessa, nel brevissimo periodo a uno stato di insolvenza;

Dalla verifica dei crediti e dei debiti a breve indicati in bilancio emerge uno squilibrio finanziario, i crediti a breve ammontano ad euro **14.275.947**, mentre i debiti a breve sono pari ad euro **18.105.733**, con un differenziale più alto rispetto all'anno precedente, non compensato dalle disponibilità di cassa;

In relazione ai crediti e ai debiti è stata richiesta la circolarizzazione con conferma esterna, una fonte esterna all'impresa sottoposta a revisione è in grado di garantire un maggiore livello di indipendenza in relazione ai dati e alle informazioni che è in grado di fornire, elevando il grado di affidabilità e sicurezza che i relativi elementi probativi offrono al revisore. Il Revisore rileva che allo stato attuale nessuno dei soggetti seguenti ha confermato il saldo del credito di Villaservice S.p.A. e quindi del loro debito al **31/12/2019**, (circolarizzazione, PEC del 26/05/2020):

- Consorzio Industriale Provinciale **7.589.004,89**;
- Abbanoa S.P.A. **11.339.478,87**;
- GSE SPA, pari ad euro **94.454,50**;
- Econord SPA **125.002,91**;
- Regione Autonoma della Sardegna **310.445,15**;
- Tecnocasic **520.317,72**;

Il solo Cipnes Gallura in data 01/06/2020 ha inviato una PEC di conferma del loro debito, euro **154.226,96**, coincidente con il dato contabile della società Villaservice S.p.A.

Per quanto riguarda la circolarizzazione esterna dei seguenti **debiti**, segnalazione di dati e notizie al **31/12/2019**:

- **Abbanoa S.p.a;**
- **Consorzio Industriale Provinciale;**

Il Consorzio Industriale Provinciale (CIV) in data 04/06/2020, ha inviato al Revisore un estratto conto al 31/12/2019, con un credito nei confronti della società e quindi un debito di Villaservice S.p.A. nei confronti del Consorzio di euro **12.022.988,36**. Il Revisore ha chiesto alla società, di effettuare la riconciliazione con il debito esposto da Villaservice S.p.A. in bilancio al 31/12/2019, il saldo non viene confermato.

In presenza di questa incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio espressa nella Relazione sulla Gestione e nella **Relazione sul Governo Societario prevista dal d.lgs. 175/2016 ex art. 6, co. 4** in particolare alle conclusioni della relazione a pagina 48, (art. 6 co.2 e 14, co. 2,3,4,5 del d.lgs. 175/2016), degli indici ed indicatori che portano gli stessi amministratori alla conclusione che il pericolo di continuità aziendale "sia attuale", considerati i dati di Bilancio, sia in termini patrimoniali, sia reddituali e finanziari:

- Gli Indici di bilancio riportati, evidenziano un palese stato di crisi sotto un profilo economico, finanziario e patrimoniale;
- In data 09/09/2020 si terrà l'udienza per il Decreto Ingiuntivo sull'affitto di azienda promosso dal Consorzio Industriale di Villacidro, contro la Società Villaservice. La sua eventuale immediata esecutività, porterebbe la Società ad uno stato di insolvenza, con conseguente richiesta di fallimento in proprio;
- I Flussi di conferimento dei Rifiuti quadriennali, con i relativi Piani Tariffari e Budgets, presentati alla Regione, sono stati disattesi e non vi sono comunicazioni ufficiali, circa la conferma dei flussi ed i tempi di decorrenza dei conferimenti straordinari dei rifiuti da parte del Tecnocasic. Anche nell'ipotesi di avvio dei conferimenti straordinari dei Rifiuti, la Società necessita di una serie di investimenti ed interventi all'impianto che dovrebbe effettuare il Consorzio Industriale di Villacidro. La richiesta è stata opportunamente inviata con nota prot. n.1892 in data 13/05/2020, alla quale non ha fatto seguito alcuna risposta ufficiale da parte del Consorzio Industriale di Villacidro.

Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti dalla data dell'accettazione dell'incarico (11/11/2020), fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento o attraverso una ricapitalizzazione e una ridefinizione immediata degli accordi tra gli attori principali, ossia Villaservice S.p.A., Consorzio Industriale di Villacidro (CIV) e Regione Autonoma della Sardegna (RAS), si riesca a giustificare la scelta originaria dei soci, di costituzione di una società per il perseguimento delle finalità istituzionali. Ricorrere quindi a Villaservice S.p.A., scelta che dovrebbe essere basata sul piano della convenienza economica, e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa D.lgs. 175/2016;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale sul bilancio al 31/12/2019, che evidenzia un Patrimonio netto di euro 266.559 ed un **risultato negativo d'esercizio pari ad euro (1.977.807)**, su questo risultato incide profondamente il respingimento dei costi effettuato da Villaservice S.p.A. sulle fatture del Consorzio Industriale di Villacidro (CIV), operato negli anni, oggetto di contenzioso tra la società ed il Consorzio Industriale (CIV). Diversamente i soci si sarebbero trovati già negli anni passati, a dover operare delle scelte di ristrutturazione aziendale e di ridefinizione degli accordi tra i soci stessi, il Consorzio Industriale di Villacidro (CIV) e la Regione Autonoma della Sardegna (RAS), fermo restando l'articolo 5 del D.lgs. 175/2016, oneri di motivazione analitica che giustificano la scelta dei comuni soci, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate.

In sintesi, qualora la società avesse determinato gli accantonamenti relativi agli anni 2016, 2017, 2018, nella misura fissata dal Piano Economico Finanziario, riportato nelle note n. 4079 del 21/02/2012 e n. 1603 del 29/01/2016 della RAS – Assessorato Difesa Ambiente in ossequio alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/07 del 2004, vista l'entità del patrimonio netto, la stessa si sarebbe collocata nella fattispecie di cui all'art. 2447 c.c., con i successivi riflessi ed adempimenti necessari, così come rilevato dal Collegio Sindacale precedente, nelle relazioni al Bilancio e nelle verifiche trimestrali del 2019.

Dai verbali del Collegio Sindacale nominato in data 08/11/2019, e dallo scambio di informazioni, ho riscontrato una continuità di analisi sugli aspetti più significativi, e sul controllo della legalità con il Collegio Sindacale precedente, e sulla mancata correzione delle irregolarità riscontrate dal precedente Collegio.

Da ultimo, il respingimento dei costi operato da Villaservice S.p.A. della fattura sugli accantonamenti del 2018, emessa nel 2019 dal Consorzio Industriale di Villacidro (CIV), con l'iscrizione in bilancio, tra gli altri ricavi e proventi, di un ricavo di pari importo.

Considerata la mancanza di una ragionevole certezza, espressa anche nel parere dell'Avvocato Luigi Machiavelli, su richiesta di Villaservice S.p.A., inviato via PEC, in data 23/06/2020, che a pagina 20 scrive: *“Per completezza, resta, comunque, da precisare che la questione sottesa al menzionato contenzioso è particolarmente articolata e verte in una materia specialistica e piuttosto complessa. Per tale ragione **non è possibile, allo stato, prevedere con compiuta precisione l'esito del giudizio;***

Considerato che la causa in corso è in attesa di una pronuncia del giudice e vista l'assenza della ragionevole certezza, espressa dall'Avvocato Luigi Machiavelli, in merito alla questione dell'esito del giudizio, l'assenza di nuovi accordi tra la società ed il Consorzio Industriale di Villacidro (CIV) e l'assenza di una ridefinizione della tariffa con la Regione Autonoma della Sardegna (RAS);

Da queste mancanze discende l'esigenza contabile, in base al principio cardine di prudenza, di non eliminare o respingere costi, se non vi è la ragionevole certezza (visti i contenziosi in essere), considerato che un erronea indicazione potrebbe, ragionevolmente, influenzare le decisioni prese, sulla base del bilancio della società, dai “destinatari primari dell'informazione del bilancio” stesso e costituire un errore significativo.

La posizione del Collegio Sindacale evidenziata nella relazione al bilancio 2018 e 2017, sull'esigenza di garantire che gli accantonamenti siano coerenti con i principi contabili ed in particolare con il principio di prudenza, trova supporto oltre che nella nota della Ras prot. N. 11723 del 28/05/2018, prendendo a riferimento i piani economici e finanziari sinora approvati da questo assessorato nelle more della loro

revisione, anche nella nota della stessa Ras prot. N.18725 del 05/09/2017, ove si precisa che “in assenza di richiesta di modifiche tariffarie da parte di codesti Enti, le tariffe da applicare sono quelle riportate nelle citate note n.4079 del 21/02/2012 e n. 1603 del 29/01/2016, nonché nei citati piani economici e finanziari. Gli stessi piani economici e finanziari devono essere presi a riferimento per individuare le componenti tariffarie riscosse nei confronti dei comuni e da destinare alla copertura dei costi di produzione del servizio, dei costi di struttura, degli accantonamenti e dei costi aggiuntivi, così come nella recente nota RAS prot. 13797 del 25/06/2019 avente ad oggetto: Piattaforma di gestione dei rifiuti urbani di Villacidro – Piano economico e finanziario 2019. Prosegue la nota RAS, “ Si ritiene pertanto che variazioni di tali importi rispetto a quanto contenuto nei citati piani non siano ammissibili”. Qualsiasi variazione della tariffa, prima di essere applicata, avrebbe dovuto essere sottoposta al procedimento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.17/07 del 13/04/2004.

Ad avviso del Revisore, così come già rilevato dal Collegio Sindacale precedente, e dalle osservazioni del Collegio Sindacale in essere, considerata la rilevanza della fattispecie e dei possibili riflessi, in ossequio ai principi contabili ed in modo particolare a quello della prudenza cui occorre attenersi nella redazione del bilancio, si rileva la mancata iscrizione di un adeguato fondo rischi correlato e la costituzione di un fondo svalutazione crediti congruo, visti i crediti di rilevante importo non ancora riscossi, relativi ad annualità pregresse (credito Abbanoa S.p.A. e credito Consorzio Industriale di Villacidro CIV).

La società infatti, non ha effettuato alcun accantonamento prudenziale al Fondo rischi per le partite in contestazione, relative agli accantonamenti, per la post gestione della discarica e per il rinnovo parti impianto, nonostante il parere dell'Avvocato Luigi Machiavelli del 23/06/2020, sull'impossibilità di prevedere l'esito del giudizio, sulla questione sottesa al menzionato contenzioso, considerata la complessità.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori della VILLASERVICE S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della VILLASERVICE S.p.A. al 31/12/2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della VILLASERVICE S.p.A. al 31/12/2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A giudizio del Revisore, la relazione sulla gestione è sostanzialmente coerente con il bilancio d'esercizio della VILLASERVICE S.p.A. al 31/12/2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Uta (Cagliari), 29/06/2020

Il Revisore

Firma Dott. Floris Alberto

